

STATUTO ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

“CIRCOLO LEGAMBIENTE PORTO CESAREO APS”

Si richiede esenzione tassa iscrizione e imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Art. 1 - Denominazione.

Ai sensi del Decreto legislativo n° 117/2017 e delle norme del Codice civile in tema di associazioni è costituita l’associazione non riconosciuta denominata “CIRCOLO LEGAMBIENTE PORTO CESAREO - Associazione di promozione sociale”, in breve “CIRCOLO LEGAMBIENTE PORTO CESAREO - APS”.

In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede e Identità.

L’associazione ha sede legale nel Comune di Porto Cesareo (LE) in Via Edmondo De Amicis n. 11. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente Statuto ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. È possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci.

Il Circolo ispira e condivide le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi statutari di Legambiente Nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale, che attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l’attività e ne coordina l’iniziativa.

Il Circolo costituisce una base associativa territoriale del Comitato Regionale Puglia; il Circolo gode di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e aderisce mediante affiliazione alla Legambiente Nazionale.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 - Autonomia, scopi e assenza scopo di lucro.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

L'associazione non persegue scopo di lucro né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell'associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione stessa. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi, come previsto dall'art.35 comma 1 del D. Lgs.117/2017, in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 - Attività di interesse generale.

L'associazione viene costituita al fine di svolgere:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera *d*) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5 lettera *e*) del Decreto Legislativo n. 117/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. N. 105 del 3 agosto 2018;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera *f*) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lettera *h*) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera *i*) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5 lettera *k*) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera *l*) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera *n*) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera s) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione occasionale di attività sportive non competitive con finalità sociali ed educative, ai sensi dell'art. 5 lettera t) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 lettera w) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- protezione civile ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, e successive modificazioni, e dall'art. 5 lettera y) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere una attività commerciale, anche eventualmente offrendo servizi ai non soci, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, in tal caso gli eventuali avanzi, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell'associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione stessa. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale di categoria ovvero di tutela economica degli associati.

L'associazione può svolgere le attività di cui sopra anche in favore dei familiari degli associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al presente articolo e per il perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari o al cinque per cento degli associati.

Art. 5 - Modalità per raggiungimento finalità e attività diverse.

L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:

- A) promuovere ed organizzare azioni ed ogni forma di attività al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali, in particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti e associazioni, servizi di protezione civile, nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, degli animali e della salute;
- B) organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati;
- C) curare la gestione di servizi e attività al pubblico e di supporto tecnico e operativo agli enti gestori o alle agenzie della P.A. all'interno delle aree naturali protette e nelle aree di interesse paesaggistico ambientale e storico culturale;
- D) effettuare attività di studio e di monitoraggio ambientale, degli ecosistemi, delle specie protette, dell'assetto idrogeologico, dell'uso e della modifica del territorio e degli effetti dei

cambiamenti climatici ai fini della tutela, informazione e formazione, nonché per la co-
 pianificazione urbanistica e la programmazione economica finalizzate allo sviluppo
 sostenibile locale; coinvolgimento della cittadinanza e dei turisti in esperienze di *citizens
 science*;

E) creazione di banche dati, conferimento in *database*, scambio e messa in rete dei dati
 scientifici, delle metodiche e delle buone pratiche in ambito nazionale, europeo e
 mediterraneo;

F) adesione al partenariato di progetti realizzati da soggetti pubblici e privati su scala locale,
 nazionale od internazionale;

G) partecipazione a bandi emessi da soggetti pubblici e privati in ambito sociale, culturale e
 ambientale;

H) avanzare progetti e proposte ad enti di diritto pubblico e privato;

I) svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o
 culturali, parchi giochi, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di svago di uso
 pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali, anche con il coordinamento e l'utilizzo di
 LL.PP.UU. disposti dalla P.A. dall'amministrazione della giustizia e penitenziaria;

J) gestire attività e strutture e infrastrutture di servizio e supporto alla mobilità lenta urbana e
 territoriale;

K) realizzare progetti per Servizio Civile Universale, il Servizio Volontario Europeo ed altre
 organizzazioni o reti nazionali ed internazionali;

L) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale il risanamento di strutture urbane,
 il rimboschimento e la ricomposizione paesaggistica, il recupero di terre incolte, il
 disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;

M) organizzare attività e campi scuola interculturali, gite, viaggi studio, vacanze ecologiche o
 solidali, soggiorni, nell'ambito di sviluppo del territorio e di turismo sostenibile;

- N) promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi;
- O) creare e partecipare a gruppi e reti di acquisto solidale;
- P) curare l'acquisto e distribuzione nella maniera più diretta possibile, anche attraverso la gestione di centri di conservazione e distribuzione e somministrazione, di beni della produzione locale, nonché di prodotti provenienti dal commercio eco e solidale, provenienti da Paesi economicamente meno sviluppati.
- Q) realizzare progetti di valorizzazione e promozione eno-gastronomiche per lo sviluppo sostenibile del territorio, sempre nel rispetto delle vigenti leggi;
- R) creare orti sociali urbani ed extraurbani legati alla socializzazione, all'inserimento ed all'integrazione sociale ed al recupero della storia e delle tradizioni popolari ed etniche;
- S) organizzare percorsi e incontri didattici interculturali, organizzazione e realizzazione di scambi giovanili nazionali ed internazionali in partenariato con Enti pubblici e privati locali, nazionali ed internazionali;
- T) organizzare manifestazioni, spettacoli, e laboratori interculturali, convegni, rassegne cinematografiche, seminari, *workshop*, residenze, *meeting*, manifestazioni, spettacoli musicali, teatrali, danza rivolti a tutta la collettività;
- U) creare e gestire musei, biblioteche e mediateche tematiche, centri visita, sportelli informativi e laboratori per la crescita culturale della comunità locale per la conoscenza e valorizzazione del territorio, dei beni ambientali e culturali, delle buone pratiche nella produzione, nel consumo e nella vita quotidiana, per la perequazione e dell'integrazione sociale;
- V) organizzare laboratori manuali e culturali quali teatro, musica, danza, ceramica, disegno, pittura e scultura;
- W) organizzare intrattenimenti, proiezioni e video proiezioni di film e documentari;

X) organizzare mostre, tavole rotonde, conferenza, congressi, dibattiti, seminari, inchieste, servizi di ricerca in collaborazione con enti pubblici e privati;

Y) promuovere e gestire attività di formazione non formale presso le proprie sedi e/o presso altri luoghi idonei, rivolte a scuole di ogni ordine e grado e agli adulti, nell'ottica del diritto/dovere del cittadino all'apprendere per tutto l'arco della vita, sui temi e le metodologie che fanno riferimento all'educazione ambientale ed alla cittadinanza attiva e alla formazione per lo sviluppo sostenibile; organizzare corsi e incontri di formazione e aggiornamento;

Z) realizzare attività scolastiche, di sostegno scolastico ed alla genitorialità, di formazione professionale e non, di aggiornamento e perfezionamento;

AA) accogliere esperienze di alternanza scuola/lavoro, *stages* formativi e progetti del PON per gli istituti secondari superiori;

BB) fornire supporto alla formazione universitaria e post universitaria nell'ambito di laboratori e attività specializzate sul campo;

CC) promuovere il turismo consapevole e sostenibile, con particolare riguardo a quello sociale e alla cooperazione, anche internazionale, con altre realtà associative e non su basi di reciprocità;

DD) promuovere progetti di solidarietà ai soggetti svantaggiati e/o vittime di discriminazione;

EE) promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura della salute e del benessere animale;

FF) promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio la vendita di prodotti agricoli biologici ovvero *gadget* e materiale informativo, viveri o bibite;

GG) promuovere e gestire attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;

HH) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità;

II) gestire postazioni e mezzi antincendio boschivi:

JJ) gestire aree e beni confiscati alla criminalità organizzata;

KK) gestire Centri Visite di aree protette e non, siti, beni e parchi archeologici, percorsi naturalistici terrestri e marini, Centri di Educazione Ambientale e Centri di Esperienza, Laboratori Urbani Giovanili, Musei ed Ecomusei, Beni Storico-Culturali, Masserie Didattiche ed ogni altra struttura pubblica e/o privata, idonea al raggiungimento degli scopi sociali;

LL) realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione, di informazione e monitoraggio, in difesa degli animali (d'affezione o di allevamento), della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

MM) promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura della salute umana e del benessere animale;

NN) utilizzare, per il raggiungimento degli scopi sociali, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presentazione di istanze, ricorsi, esposti, denunce e querele, atti di significazione di persona offesa, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'instaurazione, la costituzione e l'intervento in giudizi civili, l'instaurazione, la costituzione e l'intervento nei giudizi amministrativi e contabili, l'instaurazione e la partecipazione a procedure arbitrali, di negoziazione assistita, di mediazione, la formulazione di diffide, oltre che la sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale.

Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella composizione degli organi direttivi, un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato.

Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti l'Associazione si può avvalere della consulenza e supporto del Comitato Scientifico e degli avvocati del Centro di Azione Giuridica (CeAG) di Legambiente.

L'associazione potrà, altresì, realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del D.lgs.117/2017 e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'associazione può realizzare, nei limiti di quanto stabilito dall'apposito decreto ministeriale, attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dall'Assemblea dei soci in forma ordinaria.

Art. 6 - Soci.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

L'Associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro, che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire altresì all'Associazione altri enti del Terzo settore o

senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 60 giorni.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile e, comunque, non oltre 60 giorni.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci hanno uguali diritti:

- a) il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione;
- b) di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- c) il diritto di recedere dall'Associazione.

I soci hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione stessa. La consultazione avviene previo appuntamento concordato presso la sede dell'Associazione alla presenza di almeno uno dei componenti del Consiglio Direttivo o di una persona da questo indicata.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Ciascun socio può esprimere un solo voto, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun associato non può essere delegato da più di due soci.

Trascorsi 30 giorni dalla data di ammissione a socio lo stesso può esercitare il diritto di voto in
Assemblea.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) per esclusione.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata comunicazione scritta al socio. Si perde la qualità di socio per esclusione qualora il comportamento dello stesso sia in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione, delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea dei delegati di Legambiente nazionale o delle delibere dell'Assemblea del circolo, o ne danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi.

Il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncerà nella prima occasione utile e, comunque, non oltre 60 giorni. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno del Circolo e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacato ed altre organizzazioni di tale natura. È inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali del circolo e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali ed enti di gestione territoriale. Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dal Consiglio Direttivo del Circolo al Collegio dei Garanti nazionale di Legambiente, con le modalità previste nello statuto nazionale di Legambiente.

Art. 8 - *Organi sociali.*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) l'Organo di controllo;

f) l'Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico).

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso, ad esclusione dei componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico).

Art. 9 - L'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nella seduta per convocare l'Assemblea dei soci delibera la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.

Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via postale o via e-mail almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. È consentita l'espressione del voto per delega secondo le indicazioni dell'art. 7 del presente statuto.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni e l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle deliberazioni dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio di esercizio;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) elegge e revoca il Presidente e il Vice Presidente;

- e) elegge e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione (o Revisore Unico);
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, *leasing* e affidamenti bancari;
- k) delibera in merito alla realizzazione delle attività diverse.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento, in merito alla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie e la trasformazione, fusione e scissione l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza del 50% più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 10 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. La

maggioranza dei membri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri e non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge e revoca, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) predisporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e) presenta annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione: la relazione sulla

gestione e il bilancio dell'esercizio trascorso;

f) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, secondo le modalità richiamate nell'art. 13, co. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

g) approva il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge;

h) conferisce procure generali e speciali;

i) instaura rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

j) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

k) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

l) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

m) delibera in ordine all'esclusione dei soci;

n) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

o) delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Presidente entro 30 giorni indice l'Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - Il Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Dura in carica 4 anni ed è eletto tra i soci.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o

impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente che è eletto tra i soci. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.

Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati nel presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria, entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 - Vice Presidente.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Dura in carica 4 anni ed è eletto tra i soci.

Art. 13 - Il Segretario.

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri, affidati alla sua custodia, unitamente al libro soci.

Art. 14 - Il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'associazione.

Art. 15 - Organo di Controllo.

L'Assemblea dei soci, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche e possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale, lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate.

In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di Controllo dura in carica per 4 esercizi e può essere rieletto.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - Organo di Revisione Legale dei conti.

L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; l'Organo di revisore legale, monocratico o collegiale, può coincidere con l'Organo di Controllo qualora il componente in composizione monocratico o tutti i componenti in composizione collegiale siano iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di revisione dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto. L'Organo di revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 17 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria.

L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la

propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che, in ogni caso, devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato, o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione è tenuta a iscrivere, in un apposito registro, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 18 - Lavoratori.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 19 - Libri sociali.

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;

- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 20 - Patrimonio, assenza di scopo di lucro, esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative e beni con esse acquistati;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) eventuali proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni ed Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.

Lgs.117/2017. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017. Il rendiconto finanziario deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionale da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Art. 21 - Durata e scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 117/2017.

Art. 22 - Fonti normative.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, Decreto legislativo n.117 del 2017 e successive modificazioni, e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 23 - Norme transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Porto Cesareo (LE), 22.12.2022

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO